

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

per la valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico di Canosa di Puglia

TRA

la **Direzione generale Musei** del Ministero della cultura, C.F. 97832870584, con sede legale in Roma, via di San Michele 22, CAP 00153, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore generale Prof. Massimo Osanna, nato a Venosa il 23/05/1963. Pec: dg-mu@pec.cultura.gov.it (di seguito: “DG Musei”);

E

la **Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** del Ministero della cultura, C.F. 97888590581, con sede legale in Roma, via di San Michele 22, CAP 00153, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore generale Dott. Luigi La Rocca, nato a Napoli il 3/5/1967. Pec: dg-abap@pec.cultura.gov.it (di seguito: “DG ABAP”);

E

Il **Comune di Canosa** (C.F.: 81000530725), con sede in Piazza Martiri del 23 Maggio, 13, Canosa di Puglia (BT), rappresentato legalmente dal Sindaco, Dott. Vito Malcangio, nato a Canosa di Puglia il 23/08/1972. Pec: protocollo@pec.comune.canosa.bt.it (a seguire “Comune”)

E

La **Fondazione Archeologica Canosina** – ETS, Ente del Terzo Settore - Ente Filantropico, onlus, C.F. 90014810726, con sede in Via J.F. Kennedy 18, Canosa di Puglia (BT), rappresentata legalmente dal Presidente, dott. Sergio Fontana, nato a Canosa di Puglia (BT) il 28/08/1967. Pec: fondazionearcheologicacanosina@legalmail.it (a seguire “FAC”)

(a seguire anche “le parti”)

Premesso che

- la Costituzione della Repubblica Italiana:
 - all’art. 9 promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
 - all’art. 118 prevede che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- Le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e decreto legislativo n. 267/2000, possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, prevede, in capo allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico l’obbligo di garantire la tutela, la sicurezza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di loro appartenenza. In particolare:
 - all’art. 6, definisce la funzione di “valorizzazione” dei beni culturali, identificandola nell’attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni

culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione, precisando che essa “è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze”;

- all’art. 101, rubricato "*Istituti e Luoghi della Cultura*", individua musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento;
 - all’art. 102, rubricato "*Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica*", sottolinea l'obbligo per lo Stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e dei luoghi individuati nell'art. 101;
 - all’art. 112, rubricato "*Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*", prevede, al comma 9, che "*Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*";
 - all’art. 119 rubricato "*Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale*", prevede, al comma 1, che "*Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, le Regioni e gli altri Enti Pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*". In particolare
- all’art. 41, stabilisce che le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale; all’art. 16 comma 1 stabilisce che la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio con riferimento alle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e al comma 2 lettera q) stabilisce che la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per accrescere la sensibilità culturale e l'educazione al patrimonio culturale;
 - all’art. 42, stabilisce che le Direzioni Regionali Musei promuovono la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati; all’art. 18, comma 2, lettera e) stabilisce che la Direzione generale Musei: "*svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l’elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice*";

e lettera g) cura, anche tramite le Direzioni regionali Musei, la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e degli accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, nonché le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;

- il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, recante *“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”*, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Sistema museale nazionale, una rete di musei e luoghi della cultura tra loro collegati, al fine di migliorare il sistema di fruizione, accessibilità e gestione sostenibile del patrimonio culturale;
- la Circolare della Direzione Generale Musei prot. n. 10128 del 10/06/2022, nell’ambito della quale è rilevata la primaria importanza, tra le attività in capo ai Direttori Regionali, della promozione di un sistema museale regionale integrato, che comprenda non solo gli istituti e i luoghi della cultura statali, ma anche quelli delle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio, nonché di altri soggetti pubblici o privati. È previsto, infatti, che *“Al coinvolgimento delle altre amministrazioni pubbliche nell’esercizio della propria attività istituzionale, si affiancherà quindi la promozione dell’integrazione, per la realizzazione di iniziative di diffusione della conoscenza e di valorizzazione del patrimonio, degli altri enti pubblici, dei privati interessati e dei settori produttivi collegati, favorendo e attuando le più opportune forme di cooperazione e aggregazione”*;
- lo statuto della Fondazione Archeologica Canosina che individua tra le sue finalità quella di favorire la crescita di una coscienza civile sui problemi relativi al patrimonio culturale materiale e immateriale, artistico, archeologico e demo-etnoantropologico, contribuendo attivamente alla sua conservazione, tutela, conoscenza, promozione, fruizione, gestione e valorizzazione, attraverso il confronto e la collaborazione con enti ed istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali

Considerato

- che alcune delle principali aree archeologiche canosine ricadono in aree di proprietà del Comune di Canosa di Puglia;
- che il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, attualmente collocato a Palazzo Sinesi, afferisce alla Direzione Regionale Musei Puglia;
- che Palazzo Sinesi, immobile di proprietà privata, dal 1994 è concesso in uso gratuito dalla locataria FAC;
- che tra la Direzione Regionale Musei Puglia, articolazione periferica della Direzione Generale Musei, ed il Comune di Canosa è stato stipulato nell’aprile 2020 un Contratto di Concessione in comodato d’uso gratuito per 50 anni di una porzione dell’edificio scolastico di proprietà comunale “G. Mazzini, ai fini del trasferimento del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia;
- tra la Direzione Regionale Musei Puglia, e la FAC è attiva apposita Convenzione (Atto di Convenzione DRM-Pug n. 9 del 15.11.2021), al fine di affidare a quest’ultima, a titolo gratuito, compiti di potenziamento e qualificazione dei servizi di accoglienza a supporto degli operatori in servizio presso il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia;

- che tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, il Comune di Canosa di Puglia e la FAC è attivo apposito Protocollo d'intesa per la gestione delle aree archeologiche di Canosa di Puglia (del 24/04/2009), con il quale la gestione ed il funzionamento di beni immobili di proprietà pubblica e privata è stata affidata alla FAC, al fine di assicurarne la valorizzazione e il godimento pubblico, nonché la conoscenza, l'integrità dei beni rispetto alla normativa vigente, la manutenzione, la sicurezza (art. 3,4,5,6,7);
- che i luoghi della cultura oggetto del presente protocollo appartengono a soggetti pubblici e pertanto sono sottoposti *ope legis* alle disposizioni della parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004;
- è interesse comune delle parti definire e mettere in atto iniziative comuni di ricerca, tutela e conoscenza, forme integrate di collaborazione nell'organizzazione di eventi di valorizzazione, volti ad incrementare e la promozione di nuovi percorsi di visita da gestire sul territorio canosino, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria,

tanto premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stabiliscono quanto segue.

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

1. Oggetto del presente Accordo è la concreta attuazione della volontà delle parti di coordinare e programmare insieme una comune strategia di ricerca, tutela e conoscenza, finalizzata a migliorare il sistema di fruizione, accessibilità e gestione del patrimonio archeologico canosino.

2. Le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di progetti condivisi, quali:

- a) iniziative comuni di ricerca, tutela e conoscenza (conferenze, convegni, giornate di approfondimento);
- b) eventi e iniziative di valorizzazione congiunta anche in occasione delle giornate di valorizzazione promosse dal Ministero della Cultura;
- c) percorsi di visita integrati, che incrementino la promozione e la valorizzazione del patrimonio canosino, regolati da un sistema di bigliettazione e orari di visita integrati, anche nell'ottica di avviare forme di gestione condivisa da regolarsi con successivi accordi attuativi.

Art. 3 - Piano strategico di sviluppo culturale

1. In linea con le previsioni di cui all'art. 112, comma 4 del Codice, le Parti convengono di definire un piano strategico di sviluppo culturale per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 3 del presente Accordo.

2. L'obiettivo prioritario del piano strategico è la diffusione della conoscenza, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico di Canosa di Puglia.

3. Il piano strategico di sviluppo culturale definisce, a livello dell'intero territorio comunale e, successivamente, per i diversi ambiti tematici individuati, per i beni e le relative aree:

- a) le azioni e gli interventi, anche di carattere intersettoriale, necessari al perseguimento degli obiettivi strategici fissati;
- b) le modalità di gestione, integrazione e coordinamento delle attività per il loro coerente

sviluppo;

- c) le modalità di attuazione per la efficace realizzazione degli interventi;
- d) le modalità di verifica delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria nel breve e nel medio termine.

4. Il piano strategico di sviluppo culturale è elaborato dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 del presente Accordo e approvato dalle Parti

5. Lo stato di attuazione del piano e la rispondenza agli obiettivi prefissati sono oggetto di monitoraggio da parte del Comitato di cui all'art. 5 che, con cadenza annuale, valuta l'opportunità di procedere ad eventuali aggiornamenti.

Art. 4 - Definizione delle attività

1. Le parti convengono che le attività previste dal presente Accordo saranno realizzate attraverso appositi accordi attuativi stipulati tra le parti, al fine di pervenire alla realizzazione delle singole iniziative culturali nell'ambito della programmazione complessiva.

Art. 5 – Comitato tecnico-scientifico

1. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del presente Accordo, è istituito un Comitato tecnico-scientifico (di seguito: "Comitato") che svolge le seguenti funzioni:

- elabora il piano strategico di sviluppo culturale di cui all'art. 3, nel rispetto degli indirizzi dei rispettivi organi di vertice;
- assicura che gli interventi siano compatibili con le esigenze di tutela e conservazione dei beni;
- definisce i metodi e gli strumenti dei percorsi attuativi di valorizzazione territoriale;
- monitora l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale nelle sue diverse articolazioni;
- elabora proposte di aggiornamento del piano strategico di sviluppo culturale sulla base degli esiti del monitoraggio;
- sostiene l'attuazione delle azioni trasversali e degli ambiti prioritari individuati nel quadro del Piano strategico di sviluppo culturale e ne supporta il monitoraggio;
- propone e sostiene azioni e attività congiunte in coerenza con il piano strategico;
- agevola la conclusione di accordi attuativi tra le Parti per la tempestiva realizzazione degli interventi;
- definisce modelli e metodi dei percorsi attuativi di valorizzazione territoriale;
- monitora l'attuazione dell'Accordo e ne propone l'aggiornamento periodico.

2. Il Comitato scientifico è costituito da un rappresentante per ciascuna delle parti, un rappresentante della Direzione regionale Musei Puglia, un rappresentante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Foggia e Barletta – Andria – Trani, e potrà essere integrato da esperti del mondo dell'Università e della Ricerca.

3. All'atto del suo insediamento il comitato scientifico definisce le modalità di funzionamento e di riunione.

Art. 6 – Durata e risoluzione

1. Il presente Accordo avrà la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza a partire dalla data di stipula dello stesso, con facoltà di rinnovo alla scadenza, previo accordo scritto tra le parti.
2. Qualora una delle Parti si trovi nella sopravvenuta impossibilità di svolgere le azioni oggetto del presente Accordo, dovrà dare tempestiva comunicazione alle altre dei motivi che hanno determinato tale impossibilità 6 mesi prima, attraverso comunicazione a mezzo Pec.

Art. 7 – Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Parti svolgono le attività previste dal presente Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Il Comitato potrà avvalersi di esperti di comprovata esperienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8 - Tutela dei dati personali

1. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e formativo, di cui le parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nel progetto del presente Accordo.
2. I dati qui riportati, cui le parti danno reciproco consenso all'utilizzo, saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Unione Europea 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità dalle parti e da persone all'uopo nominate, responsabili ed incaricate del trattamento.

Art. 9 - Comunicazione e divulgazione

1. Tutte le parti accettano di concordare preliminarmente e condividere la comunicazione e la divulgazione delle attività di cui al presente Accordo.

Art. 10 - Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Accordo che non possa essere definita in via stragiudiziale è competente il Foro di Trani.

Art. 11 – Oneri fiscali

1. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B. L'atto assolve l'imposta di bollo a carico degli Atenei, versata secondo modalità virtuale.
2. Il presente atto assolve l'imposta di registro solo per il caso d'uso, in misura fissa, a spese del

richiedente, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, parte II, del D.P.R. n. 131 del 1986.

Art. 12 – Forma di stipula

1. Il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare originale digitale, sottoscritto - *ex art.* 24 del decreto legislativo n. 82/2005 - in forma di documento informatico con firma digitale secondo quanto prescritto dall'art. 15 della L. n. 241/1990, senza la presenza contestuale dei firmatari, mediante trasmissione tramite le rispettive caselle P.E.

Art. 13 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Per il Ministero della cultura

Il Direttore generale Musei, Prof. Massimo Osanna

Il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio, Dott. Luigi La Rocca

Per il Comune di Canosa di Puglia

Il Sindaco, dott. Vito Malcangio

Per la Fondazione Archeologica Canosina

Il Presidente, dott. Sergio Fontana